

COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MAUGERI	Presidente
(CO) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) D'ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: CIPRIANI

Seduta del 10/12/2024

FATTO

A. In relazione a due contratti di finanziamento - uno (n.***564) contro delegazione di pagamento, stipulato in data 02/04/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/08/2019, l'altro (n.***008) contro cessione del quinto, stipulato in data 24/08/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/09/2021 - il ricorrente, con due distinti ricorsi, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede: per il contratto n.***564, il rimborso di € 3.571,99, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di quota non maturata degli interessi corrispettivi, delle provvigioni all'intermediario del credito, delle commissioni in favore della mandataria per il perfezionamento del finanziamento, delle commissioni per la gestione del finanziamento, al netto di quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo e oltre agli interessi; per il contratto n.***008, il rimborso dell'importo di € 470,21 a titolo di provvigioni dell'intermediario e di commissioni di istruttoria, oltre agli interessi.

B. Costituitosi, l'intermediario si oppone alle richieste del cliente, eccependo, in via preliminare e per entrambi i ricorsi, il difetto di legittimazione attiva del rappresentante volontario in quanto questi, pur avendo presentato il ricorso in nome e per conto del cliente, opera in realtà nell'interesse proprio, avendo acquistato dal cliente, prima della

presentazione dei ricorsi, i crediti da questo vantati in relazione ai contratti in oggetto; il resistente rileva, altresì, che il procuratore, rendendosi acquirente di tali crediti, esercita abusivamente l'attività di concessione di finanziamenti e recupero crediti. Nel merito, l'intermediario considera comunque il ricorso infondato, ritenendo di avere provveduto a tutte le restituzioni dovute.

C. Il Collegio rimettente, riuniti i ricorsi, ha innanzi tutto esaminato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'istante in ragione della cessione del 50% del credito vantato in relazione ai rapporti creditizi controversi a una società terza, il cui rappresentante legale svolge anche il ruolo di procuratore del cliente nel giudizio introdotto innanzi all'Arbitro. La questione da ultimo è stata ripetutamente sottoposta ai Collegi territoriali, i quali hanno dato responsi non univoci, sia in ordine alla opportunità di individuare nella specie una cessione del credito in senso proprio, sia sulle conseguenze che ne derivano in ordine alla legittimazione attiva ad agire dinnanzi all'Arbitro.

Pertanto, esaminate le diverse posizioni dei Collegi territoriali, il Collegio rimettente ha trasmesso gli atti al Collegio di Coordinamento, ponendo i seguenti quesiti:

i) se la cessione totale o parziale ad una società terza, il cui rappresentante legale assume allo stesso tempo anche il ruolo di procuratore del cliente nel giudizio introdotto innanzi all'Arbitro, configuri una cessione in senso proprio;

ii) in caso positivo, quali siano gli effetti che da tale accordo scaturiscono sul piano della legittimazione attiva alla luce della ridimensionata titolarità del diritto di credito azionato per l'intero.

DIRITTO

1. La controversia oggi all'esame del Collegio di Coordinamento concerne le richieste di un consumatore – avanzate con due diversi ricorsi già riuniti dal Collegio rimettente - di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di due finanziamenti, il rimborso dei costi relativi alla vita residua dei contratti (art. 125-sexies t.u.b.).

Nella specie, entrambi i ricorsi sono stati proposti, in nome e per conto del consumatore, da un rappresentante volontario e, in particolare, da una società di servizi legali, nella persona del suo legale rappresentante. Sennonché, dalla documentazione in atti emerge che, prima della proposizione del ricorso, il consumatore e la predetta società hanno sottoscritto due scritture denominate "Cessione parte del credito", con le quali, in relazione ai due finanziamenti, premesso che il cliente aveva conferito mandato alla società di recuperare le somme indebitamente corrisposte all'intermediario in sede di estinzione anticipata, le parti hanno stabilito testualmente, per ciò che questa sede rileva, quanto segue: "Art. 1. Oggetto. Il Cliente cede alla cessionaria, che accetta, il 50,00% del rimborso o risarcimento ottenuto, a titolo di compenso per l'attività svolta, come conferito. - Art. 2. Liberatoria. Al momento del pagamento della somma ceduta, il cliente è libero da qualsiasi obbligo nei confronti della cessionaria. - Art. 3. Modalità di pagamento. In funzione di quanto riportato all'art. 1 il pagamento dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 50% sulle seguenti coordinate bancarie intestate al cliente e 50% sulle

coordinate bancarie intestate a *** L.S. Srls. Il cliente autorizza la cessionaria a esibire il presente documento alla banca o intermediario (o debitrice ceduta) [...]. - Art. 4. Garanzia. Nel caso in cui il credito non si manifesti per il mancato adempimento della Banca, la cessionaria si impegnerà a proprie spese per il recupero della somma nelle sedi competenti”.

Costituisce circostanza non contestata il fatto che tali scritture private siano state, prima della proposizione del ricorso, trasmesse all’intermediario.

2. L’intermediario, nel costituirsi, ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione del rappresentante volontario rilevando che questo, pur avendo presentato il ricorso in nome e per conto del cliente, opera in realtà nell’interesse proprio, avendo acquistato dal cliente prima della presentazione dei ricorsi i potenziali crediti vantati in relazione ai contratti in oggetto. Più in particolare, il resistente ritiene che il difetto di legittimazione attiva discenda dalla violazione delle Disposizioni ABF relative alla nozione di “cliente”, qualità che difetta in capo al soggetto cessionario del credito.

Come sottolinea il Collegio rimettente, la questione è stata ripetutamente affrontata dai Collegi territoriali, i quali sono pervenuti a conclusioni non univoche. Viene pertanto richiesto al Collegio di Coordinamento, (a) in primo luogo, di chiarire se l’accordo in virtù del quale il cliente cede, in tutto o in parte, a un soggetto terzo il credito vantato nei confronti dell’intermediario, configuri una cessione in senso proprio; (b) in secondo luogo, in caso di risposta affermativa al primo quesito, quali siano gli effetti di tale accordo sul piano della legittimazione attiva. È chiaro, infatti, che, a seconda della soluzione che si ritiene preferibile in ordine alla sussistenza o no di una vicenda tecnicamente traslativa del credito, nonché in ordine al momento di efficacia della stessa, derivano conseguenze sulla sussistenza della titolarità dell’intero credito in capo al consumatore ricorrente al momento dell’avvio del procedimento e, quindi, sulla sua legittimazione attiva.

3. Orbene, in ordine al primo quesito, si deve rilevare che la posizione prevalente tra i Collegi territoriali è nel senso di rinvenire nelle scritture in questione delle vere e proprie cessioni di credito. Peraltro, il Collegio rimettente segnala che nella ricostruzione di alcuni Collegi emerge la prospettazione – che trova riscontro anche nelle repliche di parte ricorrente - che il contratto tra il ricorrente e la società non integri una vera e propria cessione, ma sia un mero accordo volto a determinare – in una sorta di affinità funzionale con il c.d. ‘patto di quota lite’ - il compenso del procuratore per l’assistenza tecnica prestata nell’ambito del procedimento ABF. Ne conseguirebbe una insussistenza di effetti traslativi del diritto di credito, il quale resterebbe di esclusiva titolarità del consumatore, consentendogli di agire per l’intero.

Più in particolare, la qualificazione dell’accordo in questione in termini di cessione è stata esclusa dal Collegio di Bologna (decisione n. 7298/2024), che, nel rinvenire nella specie dei profili che depongono nel senso che il negozio sia finalizzato alla mera quantificazione della remunerazione del servizio di recupero svolto dal procuratore, ha

ritenuto l'atto privo di ragionevolezza, non rinvenendo un oggettivo interesse alla cessione, né da parte del cedente, né da parte del cessionario. Ha inoltre sottolineato che la cessione potrebbe in concreto risultare gratuita, laddove per una qualunque ragione, in sede di accertamento del credito, il giudicante lo ritenesse inesistente.

Il Collegio di Coordinamento non ritiene di condividere questa prospettazione. Infatti, premesso che l'individuazione di una cessione costituisce una questione di interpretazione del contratto tra il cliente e la società mandataria del recupero del credito, nella specie deve ritenersi che il contenuto della negoziazione e i termini dell'operazione economica realizzata siano sufficientemente chiari: si tratta di una cessione effettuata, come espressamente affermato nell'atto stesso, "a titolo di compenso dell'attività svolta". La funzione è quindi sostanzialmente di pagamento della prestazione svolta dal cessionario. L'interesse a compierla per il cedente risiede nel sostanziale azzeramento della spesa per l'attività svolta dal cessionario. Il cessionario, dal canto suo, ottiene il compenso per la prestazione effettuata, purché essa conduca a un esito positivo. Si tratta di una operazione che esprime una sua razionalità economica e risulta di per sé meritevole: essa, se da un lato comporta per il cessionario l'assunzione del rischio di non ottenere alcun compenso per l'attività svolta, dall'altro lato gli consente di conseguire una remunerazione potenzialmente più alta di quella che realizzerebbe semplicemente pattuendo un corrispettivo per l'attività e, probabilmente, gli consente di acquisire un numero di mandati maggiore di quelli che otterrebbe svolgendo la medesima attività dietro corrispettivo fisso. La cessione in questione, inoltre, non può mai essere gratuita. Se, a seguito di un giudizio, non fosse riconosciuto alcun diritto al rimborso né al cedente né al cessionario, potrebbe porsi un problema di validità, emergendo un deficit causale. Resterebbe in tal caso da stabilire quale sia la sorte del rapporto tra cedente e cessionario (se cioè il cedente sia liberato dall'obbligo di pagare per l'attività svolta), ma questo non rileva in questa sede e richiederebbe probabilmente l'esame di documentazione estranea agli atti, in quanto relativa al rapporto interno tra cedente e cessionario.

In definitiva, il Collegio di Coordinamento, aderendo alla posizione espressa dalla maggioranza dei Collegi territoriali, ritiene che una scrittura di contenuto analogo a quello descritto al precedente punto 1 debba qualificarsi a pieno titolo quale cessione di credito. Questa conclusione comporta ovviamente che l'atto in questione è opponibile al debitore ceduto al quale sia stata notificata e può da questo essere legittimamente invocato per negare il pagamento al cedente.

4. La qualificazione dell'atto in termini di cessione induce – prima di esaminare ogni ulteriore profilo - a verificare l'eventuale violazione dell'art. 1261, comma 1, c.c., che vieta la cessione ad avvocati, procuratori e patrocinatori, di diritti sui quali è sorta contestazione davanti all'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni. Sennonché, deve escludersi che la fattispecie per la quale è controversia rientri nel perimetro di applicabilità della predetta disposizione. Nella specie, infatti, da un lato il cessionario non è

un avvocato, ma una società di capitali; dall'altro lato, non si è di fronte a un procedimento giurisdizionale in senso stretto.

5. La risposta affermativa fornita al primo quesito posto dal Collegio rimettente conduce a esaminare la seconda questione, relativa alle conseguenze da trarre in ordine alla legittimazione attiva del consumatore ad agire dinnanzi all'Arbitro per l'intero ammontare del credito. A tal fine, è essenziale comprendere se al momento della proposizione del ricorso l'effetto traslativo del credito si sia già prodotto oppure no.

6. Alcuni Collegi territoriali hanno ritenuto che gli atti in questione, pur dovendosi qualificare quali vere e proprie cessioni, risultino temporaneamente inefficaci in quanto l'effetto traslativo vero e proprio andrebbe collocato nel momento della definizione della lite dinnanzi all'Arbitro. Ne conseguirebbe che, al momento della presentazione del ricorso, il consumatore sarebbe ancora titolare del credito nella sua interezza e sarebbe quindi pienamente legittimato a chiederne l'accertamento e il pagamento.

Questa conclusione è sostenuta invocando talvolta la futurità del credito (Collegio di Palermo, decisione n. 6934/2024), talaltra la sua incertezza (Collegio di Torino, decisione n. 5710/2024).

Invero, nella specie non pare di poter rinvenire un credito propriamente futuro, in quanto il diritto del consumatore nei confronti dell'intermediario sorge sin dal momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, dunque ben prima della cessione. Sussiste invece senza dubbio il carattere dell'incertezza, dovuta al fatto che il credito è contestato (nella sua esistenza o quanto meno nel suo ammontare) dal debitore ceduto; deve tuttavia ritenersi che tale carattere non risulti di per sé incompatibile con una efficacia immediatamente traslativa della cessione. In tal senso depone l'opinione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, che ritiene per l'appunto immediatamente efficace la cessione di un credito incerto nell'*an* o non liquido (Cass., 24 maggio 2001, n. 7083), facendone derivare la legittimazione attiva del cessionario ad agire in giudizio per il riconoscimento o per la liquidazione del credito (Cass., 3 ottobre 2023, n. 27892; 10 dicembre 2018, n. 31896; 10 gennaio 2012, n. 51).

Deve quindi ritenersi che l'atto di cessione in esame produca un effetto traslativo immediato del credito o della sua quota.

7. Quest'ultima conclusione è condivisa dal Collegio di Roma, il quale tuttavia ha ritenuto che, nella specie, la sottoscrizione del ricorso da parte del cessionario in qualità di procuratore consentirebbe di rinvenire un'indicazione del consumatore ricorrente quale destinatario del pagamento ai sensi dell'art. 1188, comma 1, c.c., facendone conseguire la sussistenza della legittimazione a rivolgersi all'Arbitro per ottenere il pagamento dell'intero credito (decisione n. 7499/2024).

Invero, la soluzione non appare condivisibile in quanto il mero *adiectus solutionis causa* non acquista la titolarità del credito, con la conseguenza che esso, se è legittimato a

ricevere il pagamento con effetto liberatorio del debitore, non è invece ugualmente legittimato a pretendere l'adempimento (Collegio di Napoli, decisione n. 733/2010; Cass., 2 ottobre 2023, n. 27689; 8 giugno 2023, n. 16279).

8. In definitiva, deve convenirsi con la soluzione già prospettata da alcuni Collegi territoriali (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 4642/2024; Collegio di Milano, decisione n. 5078/2024; in sostanziale condivisione anche Collegio di Napoli, decisione n. 5563/2024) e per la quale la cessione oggetto di esame, avendo immediata efficacia traslativa, priva sin dal primo momento il consumatore della titolarità della quota di credito ceduta a terzi. Ne consegue che la domanda proposta all'Arbitro per il rimborso della predetta quota risulta inammissibile se proposta dal consumatore cedente, in quanto non più titolare del credito; e risulterebbe inammissibile anche se fosse proposta dal cessionario, in quanto non 'cliente' dell'intermediario. La legittimazione attiva del ricorrente deve quindi ritenersi sussistente esclusivamente per la parte del credito non ceduta.

In risposta ai quesiti sottoposti al Collegio di Coordinamento può quindi formularsi il seguente principio di diritto: **“La cessione totale o parziale a un terzo del credito relativo al rimborso delle somme dovute al consumatore in dipendenza dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, in mancanza di un espresso condizionamento, produce un effetto immediatamente traslativo della titolarità del diritto ceduto. Ne consegue che - non essendo il cessionario 'cliente' dell'intermediario - la domanda proposta all'Arbitro per il rimborso delle predette somme risulta ammissibile soltanto nei limiti della quota di credito non ceduta e, dunque, spettante personalmente al consumatore, fermo restando il diritto del cessionario di ottenere in altra sede quanto cedutogli”.**

9. Prima di esaminare il merito dei ricorsi, non pare ultroneo rilevare che il principio espresso non esclude che, in talune specifiche ipotesi e a fronte di atti di cessione strutturati diversamente da quello in questa sede esaminato dal Collegio, possano emergere problematiche ulteriori che comportano soluzioni differenti. È, ad esempio, quanto può accadere qualora gli atti di cessione prevedano il trasferimento, oltre che di una quota del credito derivante dall'estinzione anticipata, anche degli importi anticipati dal procuratore prima della presentazione del ricorso (es. costi della perizia). Di fronte a una simile fattispecie, correttamente il Collegio di Napoli (decisione n. 5563/2024) ha ritenuto che la mancanza di documentazione relativa ai costi anticipati dal procuratore rendesse la domanda non sufficientemente circostanziata, traendone la conseguenza dell'inammissibilità dell'intero ricorso.

10. Deve essere poi confermata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'intermediario in relazione all'esercizio abusivo dell'attività di concessione di finanziamenti e recupero crediti. Infatti, come ha correttamente osservato il Collegio rimettente, “la cessione di cui trattasi non configura alcuna celata forma di erogazione di

finanziamenti insita nell'accordo, il quale pertanto esula dal perimetro di operatività delle disposizioni evocate dall'intermediario".

11. Una volta chiarito che la legittimazione del ricorrente sussiste soltanto nella misura del 50% del credito vantato nei confronti dell'intermediario, è possibile passare all'esame del merito della controversia. A tal fine, preliminarmente il Collegio rileva che entrambi i contratti di finanziamento sono stati stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del t.u.b.

Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio innanzi tutto richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, questo Collegio, con decisione n. 26525/2019, ha avuto modo di chiarire che "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021). Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019, sopra richiamata. Hanno inoltre condiviso la non retrocedibilità degli oneri erariali.

Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136.

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli

oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

12. L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che le domande restitutorie formulate dal ricorrente siano meritevoli di parziale accoglimento.

13. In particolare, in relazione al contratto di finanziamento con delegazione di pagamento (n. ****564), il Collegio accerta la natura up front delle provvigioni e delle commissioni per il perfezionamento del finanziamento; per converso, costituiscono costi recurring, oltre agli interessi, le commissioni di gestione del finanziamento e le spese di incasso quote.

Pertanto, in base ai criteri sopra illustrati, il ricorrente avrebbe diritto al rimborso di € 2.899,00, come emerge dal seguente prospetto, che tiene conto delle restituzioni già operate, delle quali risulta evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	5,45%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,71%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	interessi (recurring)	€ 7.994,61	€ 4.730,14	€ 3.015,13	○	€ 3.015,51	€ 1.714,63
○	provvigioni (up front)	€ 2.427,60	€ 1.436,33	€ 915,56	○		€ 915,56
○	c. gestione del finanziamento (recurring)	€ 693,60	€ 410,38	€ 261,59	○	€ 410,38	€ 0,00
○	spese incasso quote (recurring)	€ 318,00	€ 188,15	€ 119,93	○	€ 188,15	€ 0,00
○	c.perfez. Finanziamento (up front)	€ 711,60	€ 421,03	€ 268,38	○		€ 268,38
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0
							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 2.899
interessi legali							si

Avendo il ricorrente ceduto il 50% del proprio credito, la domanda, per le ragioni sopra illustrate, può essere accolta soltanto per il residuo 50%.

14. In relazione al contratto di finanziamento contro cessione del quinto (n. ***008), il Collegio accerta la natura up front delle provvigioni e delle commissioni di istruttoria. Pertanto, in base ai criteri sopra illustrati, il ricorrente non ha diritto a ulteriori rimborsi, come emerge dal seguente prospetto, che tiene conto delle restituzioni già operate, delle quali risulta evidenza in atti:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,40%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,70%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	commissioni di istruttoria (up front)	€ 400,00	€ 240,00 ☐	€ 154,80 ☒	☐	€ 154,83
☐	provvigioni (up front)	€ 1.080,80	€ 648,48 ☐	€ 418,26 ☒	☐	€ 418,17
☐	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐	€ 0,00
☐	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐	€ 0,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☒	€ 0
☒			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐	€ 0
						€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 0
interessi legali	si ▼

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento parziale dei ricorsi, dispone che l'intermediario corrisponda al consumatore ricorrente l'importo complessivo di euro 1.449,50 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 40,00 (quaranta/00) quale rimborso delle somme versate alla presentazione dei ricorsi.

LA PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI